

STATUTO

MAVI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISCIOTTA SA VIA DEL
COMMERCIO 4

Numero REA: SA - 453412

Codice fiscale: 05531620655

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DELLA SOCIETA'	ALLEGATO" A" all'Atto
	"MAVI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l."	n.96 della Raccolta
	Titolo I	
	Denominazione - sede - durata	
	Articolo 1	
	E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione	
	" MAVI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.".	
	La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mu-	
	tualità prevalente, dai patti espressi nei regolamenti appro-	
	vati dall'assemblea dei soci, nonché dalle norme in materia	
	di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	Articolo 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Pisciotta .	
	Titolo II	
	Scopo e oggetto	
	Articolo 3	
	L'attività della cooperativa, senza alcuna finalità specula-	
	tiva ma seguendo i principi della mutualità prevalente e nel	
	rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico	
	di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, da	
	svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, pre-	
	vio rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da	
	parte delle autorità competenti nonché previa eventuale i-	
	scrizione in appositi albi e con divieto assoluto di atti-	

	attività riservate, persegue lo scopo di consentire ai soci, tra-	
	mite la gestione dell'impresa in forma associata di:	
	a - gestire servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b - svolgere attività finalizzate all'inserimento di persone	
	svantaggiate (nel settore agricolo, industriale, commerciale	
	e servizi), il tutto ai sensi della legge 8 novembre 1991	
	n.381, finalizzato all'inserimento lavorativo di persona	
	svantaggiate, in conformità a quanto disposto dalla Legge Re-	
	gione Campania n.7 del 10 aprile 2015, determinando un colle-	
	gamento funzionale di dette attività e previa netta separa-	
	zione delle eventuali gestioni relative alle attività eserci-	
	tate da parte dell'organo amministrativo, ai fini della cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni previste dalla normati-	
	va.	
	Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottene-	
	re, tramite la gestione in forma associata e mutualistica	
	dell'azienda, alla quale conferiscono la propria attività di	
	lavoro, continuità di occupazione lavorativa, sociale e pro-	
	fessionale.	
	Potrà altresì dare adesione ad altri organismi associativi,	
	economici o sindacali che si propongono iniziative a caratte-	
	re mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	In riferimento allo scopo, la cooperativa si propone di rag-	
	giungere le proprie finalità attraverso la costituzione,	
	l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi	

	e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di	
	strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva	
	al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di	
	fasce deboli, ed all'inserimento sociale e lavorativo di per-	
	sone svantaggiate.	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è	
	quello di creare nuove occasioni di lavoro per se stessi ed	
	eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente	
	sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società.	
	La società cooperativa si propone di promuovere, sviluppare,	
	coordinare, organizzare e sostenere ogni iniziativa utile a	
	favore, in via primaria ma non esclusiva, di supporto dei bi-	
	sogni di persone a rischio di esclusione sociale e/o quanti	
	altri possano essere riconosciuti in stato di emarginazione.	
	Per l'attuazione di fini sociali la cooperativa potrà gesti-	
	re attività e servizi di assistenza domiciliare, riabilitati-	
	va e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in	
	centri di servizio appositamente allestiti, o messi a dispo-	
	sizione da Enti Pubblici o Privati, strutture di accoglienza	
	per anziani, handicappati (fisici, psichici e sensoriali),	
	minori, extracomunitari, nonché servizi e centri di riabili-	
	tazione, centri diurni e altre strutture (residenziali e se-	
	miresidenziali) con carattere animativo e finalizzate al mi-	
	glioramento della qualità di vita.	
	La cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	

	proprio e per conto terzi:	
	- Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disa-	
	bili e non, centri per l'infanzia e ludoteche, parchi attrez-	
	zati, parcheggi, giardini ed impianti polivalenti o sporti-	
	vi, pubblici e privati; eseguire lavori di pulizia e disinfe-	
	zione per privati, aziende ed enti pubblici, giardinaggio e	
	rimboschimento; espletare servizi di vigilanza, telesorve-	
	glianza e di telesoccorso; gestione ed implementazione dei	
	sistemi di videosorveglianza; provvedere alla progettazione,	
	gestione, preparazione, somministrazione e distribuzione dei	
	pasti nelle mense scolastiche di ogni ordine e grado, mense	
	private e pubbliche, ristoranti, spacci ed attività commer-	
	ciali, con conseguente commercializzazione di prodotti ali-	
	mentari; provvedere alla fornitura di derrate alimentari e	
	pasti per refezioni asili nido, mense e scuole di ogni ordi-	
	ne e grado, ivi incluse quelle militari, case di riposo e	
	collettività in genere; provvedere al trasporto scolastico,	
	anche di portatori di handicaps, di pazienti psichiatrizzati	
	ed altre categorie socialmente svantaggiate; svolgere atti-	
	vità di baby sitter, di animazione e di accompagnamento;	
	- iniziative e strutture per il tempo libero quali, viaggi,	
	gite, soggiorni climatici per anziani, soggiorni per vacan-	
	ze, videoteche, punti di ristoro, impianti sportivi, centri	
	sociali polivalenti;	
	- corsi di orientamento e formazione professionale per la	

	qualificazione degli addetti ai servizi previsti dal presen-	
	te statuto, nonché attività di promozione culturale quali	
	convegni, conferenze, mostre, dibattiti, compresa la stampa	
	e la diffusione del materiale informativo e didattico;	
	- gestione in outsourcing di archivi cartacei ed informatici	
	per conto di aziende ed enti pubblici e privati; gestione di	
	biblioteche: catalogazione ed archiviazione di libri, testi	
	e documenti per conto proprio, di aziende ed enti pubblici e	
	privati; censimenti, studi statistici, ricerche ed indagini	
	conoscitive della realtà della Regione Campania e del Cilen-	
	to in particolare.	
	Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, corsi	
	di recupero e/o sostegno scolastico, istituzione di gruppi	
	di studio, di ricerca ed aggiornamento teorico/pratici, com-	
	presa la formazione in problematiche amministrative, di ge-	
	stione ed organizzazione di enti e servizi pubblici in gene-	
	rale.	
	Creare nuovi posti di lavoro, nuove figure professionali,	
	formare il personale mediante la circolazione delle conoscen-	
	ze e l'acquisizione di Know how anche per il tramite dell'ag-	
	gregazione di nuove imprese ed in collaborazione di univer-	
	sità e centri di ricerca e sviluppi.	
	Aggiornare il personale aziendale, potenziare l'esperienza	
	formative dei soci, mediante corsi, stage, codatorialità, di-	
	stacco, stipula di convenzione con società e organismi spe-	

	cializzati e accreditati riconosciuti dalla legge, realizza-	
	re forme di collaborazione e coordinamento tra i partecipan-	
	ti anche in rete. Si precisa che le attività indicate nel-	
	l'oggetto sociale possono essere svolti disgiuntamente e con-	
	giuntamente tra i soci nel rispetto del raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La società dunque prevede espressamente:	
	a) lo svolgimento di attività di utilità sociale nel settore	
	dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della beneficien-	
	za, dell'istruzione;	
	b) la destinazione totale degli utili ed avanzi di gestione	
	agli scopi istituzionali;	
	c) la devoluzione dei beni e delle somme che residuano, in	
	caso di scioglimento cessazione o estinzione, ad organizza-	
	zioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica	
	utilità;	
	e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili	
	ovvero di cedere beni o servizi diversi da quelli propri del-	
	l'organizzazione, a condizioni più favorevoli ai soci, agli	
	associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo	
	operano per l'organizzazione e ne fanno parte;	
	f) il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economi-	
	ci, politici, sindacali o di categoria, di fondatori, soci,	
	amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualun-	
	que titolo dell'organizzazione o che sono legati all'organiz-	

	zazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera	
	retribuito e di soggetti che effettuano erogazioni liberali	
	nei confronti dell'organizzazione. Il divieto si applica an-	
	che ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado;	
	g) il divieto di corrispondere compensi per la collaborazio-	
	ne di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento	
	degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente ec-	
	cedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio an-	
	nuale;	
	h) l'eleggibilità degli organi direttivi, il principio del	
	voto singolo previsto dall'articolo 2538 comma 2 c.c., la so-	
	vrانيتà dell'assemblea dei soci;	
	i) tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigen-	
	te per le cooperative sociali di tipo a e b.	
	Il tutto sotto l'osservanza delle disposizioni di legge tem-	
	po per tempo vigenti in materia.	
	Articolo 4	
	La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta).	
	Titolo III	
	soci	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo	
	stabilito per legge.	
	Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche, in	

	regola con il permesso di soggiorno, ove necessario, che sia-	
	no lavoratori ed esercitino un mestiere corrispondente alla	
	specialità dell'oggetto sociale e comunque tutti coloro che	
	posseggono requisiti idonei a realizzare lo scambio mutuali-	
	stico perseguito o che comunque non abbiano interessi in con-	
	trasto con quelli della cooperativa e con espressa esclusio-	
	ne di coloro che esercitano in proprio imprese in concorren-	
	za con quella della cooperativa.	
	Articolo 6	
	La persona fisica che intende diventare socio della coopera-	
	tiva deve presentare domanda all'organo amministrativo.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, deci-	
	de l'organo amministrativo con l'obbligo di precisare per i-	
	scritto il motivo dell'eventuale diniego, da comunicare al-	
	l'interessato entro il termine di trenta dal ricevimento del-	
	la domanda.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quo-	
	ta, che potrà essere versato in unica soluzione ovvero nel	
	seguito modo;	
	- almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	- il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministra-	
	tivo.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quo-	
	ta, una somma da determinarsi dall'Organo amministrativo per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patri-	

	moniali risultanti dell'ultimo bilancio approvato.	
	Articolo 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	In tutti questi casi spetta all'Organo Amministrativo consta-	
	tare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto	
	e della legge, rendono legittimo il recesso, ed a provvedere	
	in conseguenza, nell'interesse della società.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministra-	
	tivo può escludere il socio:	
	a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione o sia stato	
	interdetto, inabilitato fallito e non riabilitato;	
	b) che in qualunque modo, con colpa o dolo, arrechi grave	
	danno alla società;	
	c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo	
	amministrativo, prenda parte ad imprese che abbiano interes-	
	si o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli	
	della cooperativa;	
	d) che, non osservando le disposizioni contenute nello statu-	
	to e nel regolamento, commetta gravi inadempienze degli ob-	
	blighi sociali;	

	e) che, senza giustificati motivi, non adempia, nei tempi	
	prescritti e con le modalità convenute ad obblighi di parti-	
	colare rilievo e gravità, assunti a qualsiasi titolo nei con-	
	fronti della cooperativa o si renda moroso nel pagamento del-	
	la quota sottoscritta.	
	In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo	
	lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i	
	pagamenti e l'esclusione può essere pronunciata soltanto do-	
	po che siano decorsi due mesi dal detto invito e sempre che	
	il socio si mantenga inadempiente.	
	Articolo 9	
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma de-	
	gli artt. 7 ed 8 devono essere comunicate a mezzo lettera	
	raccomandata dall'interessato, il quale potrà ricorrere al-	
	l'Arbitrato disciplinato dal successivo articolo 29. Il ri-	
	corso va presentato, a pena di decadenza, con lettera racco-	
	mandata entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione.	
	Esso non ha effetto sospensivo.	
	Articolo 10	
	Nel caso di decesso del socio il rapporto associativo sarà	
	interrotto di diritto e la relativa quota sarà liquidata,	
	ove ne facciano espressa domanda entro e non oltre sei mesi	
	dal decesso, ai legittimi eredi del de cuius.	
	Articolo 11	
	Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio	

	defunto avranno diritto solo al rimborso del valore nomina-	
	le della quota versata oppure della minore somma risultante	
	dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata a pena di decadenza entro mesi sei dalla causa che	
	ha determinato il diritto al rimborso.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscen-	
	ti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute	
	alla riserva legale.	
	I soci receduti od esclusi rispondono, verso la società, del	
	pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal gior-	
	no in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi o i legatari del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Capitale sociale - Patrimonio sociale - Quote	
	Articolo 12	
	Il capitale della società è variabile ed è formato da un nu-	
	mero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di eu-	
	ro 25,00 (venticinque virgola zero zero) .	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dai conferimenti dei soci sovventori;	

	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da tutte le ulteriori riserve costituite dall'assemblea o	
	previste dalla legge.	
	<u>Le riserve, in qualunque modo formatesi, non possono essere</u>	
	<u>distribuite nè durante l'esistenza della cooperativa nè al-</u>	
	<u>l'atto del suo scioglimento come previsto dall'art.2514,</u>	
	<u>lett. c).".</u>	
	Articolo 13	
	Le quote sociali non possono essere cedute nè sottoposte a	
	pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, salvo	
	quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per gli	
	eventuali possessori di quote di partecipazione della coope-	
	rativa.	
	Titolo V	
	Esercizio sociale - bilancio	
	Articolo 14	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, e della documentazione informativa prevista dalla norma-	
	tiva vigente.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	

	ciale, ovvero entro 180 giorni alle condizioni previste dal	
	secondo comma dell'art. 2364 del cod. civ. come richiamato	
	dall'art. 2478-bis del cod. civ.	
	Gli utili netti e gli avanzi di gestione risultanti dal bi-	
	lancio saranno così destinati totalmente agli scopi istitu-	
	zionali e c comunque:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b) almeno il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale sarà obbligatoriamente devoluto, ad organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale.	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Articolo 15	
	Sono organi della Cooperativa:	
	-l'Assemblea dei soci;	
	-l'Amministratore Unico;	
	-il Consiglio di Amministrazione;	
	-il Collegio Sindacale.	
	Articolo 16	
	Dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i	
	casi di legge nei quali la convocazione sia riservata ad al-	
	tri, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in I-	

	talìa.	
	L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne	
	sia fatta domanda scritta da tanti soci aventi diritto di vo-	
	to che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.	
	In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro tren-	
	ta giorni dalla richiesta.	
	L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita	
	ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'a-	
	dunanza; essa deve contenere, oltre all'ora, giorno e luogo	
	(anche in luogo diverso dalla sede purchè in Italia) della	
	prima convocazione, anche la data della seconda convocazione	
	che potrà tenersi sin dal giorno successivo a quello stabili-	
	to per la prima.	
	In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa rego-	
	larmente costituita, quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti o siano	
	stati informati della riunione tutti gli amministratori ed i	
	sindaci effettivi ove nominati e nessuno si oppone alla trat-	
	tazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.	
	Articolo 17	
	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare	
	quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati	
	tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci	
	stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche statutarie,	
	sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto	
	e dello scopo sociale, sulla sua trasformazione, tanto in	
	prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno	
	essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei vo-	
	ti di tutti i soci.	
	Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento	
	dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno di-	
	ritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso	
	deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	
	all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa	
	e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla	
	data della iscrizione della deliberazione nel registro delle	
	Imprese.	
	Articolo 18	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea	
	ma non potranno mai essere segrete.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sov-	

	ventori non devono superare un terzo del totale dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rap-	
	presentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.	
	Articolo 19	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o in loro assenza	
	dalla persona designata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario, anche non socio è fatta dall'assem-	
	blea su proposta del Presidente e non ha luogo quando il ver-	
	bale è redatto da Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assem-	
	blea.	
	Articolo 20	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un Amministratore Unico che dura fino a revoca o dimis-	
	sioni;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	

	della nomina.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in cari-	
	ca tre anni e sono rieleggibili.	
	Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano	
	le disposizioni dell'art. 2542 c.c..	
	I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	Articolo 21	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando	
	ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di telegramma, telex, tele-	
	fax, posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i Sinda-	
	ci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno tre	
	giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i	
	quali è ammesso il minor termine di un giorno.	
	Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videocon-	
	ferenza o teleconferenza a condizione che ciascuno dei parte-	
	cipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che	
	ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale nella	
	trattazione degli argomenti esaminati nonchè possa ricevere,	
	esaminare, trasmettere documenti. Sussistendo tali condizio-	
	ni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano	
	il Presidente ed il Segretario.	
	Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la	

	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti;	
	in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Articolo 22	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su	
	tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale,	
	fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva	
	competenza dell'assemblea.	
	Può, pertanto, e a puro titolo esemplificativo:	
	-provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	-redigere il bilancio;	
	-compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre al-	
	l'approvazione dell'assemblea;	
	-deliberare sull'ammissioni, recesso, esclusione dei soci;	
	-dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative	
	o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa	
	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai terzi;	
	-concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	-compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, con-	
	troversie riguardanti la società.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori e comitati	
	tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente i compensi.	

Articolo 23		
La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministra-		
tore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione		
i quali potranno con la loro firma riscuotere da pubbliche		
amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura		
e titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.		
Essi hanno inoltre la rappresentanza della società in giudi-		
zio, sia attiva sia passiva, avanti a qualsiasi autorità giu-		
diziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisd-		
zione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del		
Consiglio di amministrazione, tutti i suoi poteri spettano		
al Vice Presidente.		
L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o		
più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la		
rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmen-		
te sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.		
Articolo 24		
Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o		
più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla		
sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sinda-		
cale ove nominato; gli amministratori così nominati restano		
in carica fino alla prossima assemblea.		
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-		
masti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda		
alla elezione dei sostituti.		

	La scadenza della carica degli amministratori così nominati	
	dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.	
	Articolo 25	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Articolo 26	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei	
	soci.	
	L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pa-	
	ri a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	

	di controllo contabile in un apposito libro, che resta depo-	
	sitato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, comma	
	3 del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	Titolo VII	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo 27	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della società sarà	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Or-	
	gano Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei so-	
	ci. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti le mo-	
	dalità di funzionamento della cooperativa in funzione dello	
	scambio mutualistico che si intende conseguire, i poteri del	
	direttore e del Comitato Esecutivo, se nominati, l'ordinamen-	
	to e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché	
	le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della	
	società o dei soci lavoratori della cooperativa.	
	Articolo 28	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'art.17, nominerà uno o più	
	liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i pote-	
	ri.	
	Articolo 29	
	Clausola compromissoria	

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, il	
	quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui	
	il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto,	
	la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Pre-	
	sidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbi-	
	tro.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità, salvo le e-	
	sclusioni di legge.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzio-	
	ni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	

24 di 25

[illegible]